

AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

Atto Senato 1925

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Roma, 1 settembre 2020

PREMESSA

L'Unioncamere ringrazia innanzitutto il Presidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza e i senatori presenti, per l'invito a questa audizione che consente di portare il punto di vista dell'Unioncamere sul Decreto legge cosiddetto "Agosto". Si tratta di un provvedimento molto ampio, che contiene molte misure importanti innanzitutto per le imprese italiane, che come è noto costituiscono i destinatari principali delle azioni delle Camere di commercio.

Il nostro intervento si concentrerà unicamente sull'articolo 61 del provvedimento, che introduce come è noto misure per accelerare e portare a compimento il lungo percorso di riforma del sistema camerale e introduce norme di miglioramento.

Si anticipa sin da ora che queste misure vanno nella direzione giusta e sono condivise da Unioncamere.

Prima di entrare nel merito si vuole sottolineare l'importanza degli interventi che le Camere di commercio sono riuscite a mettere in campo a sostegno delle imprese in una fase così complessa quale quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora attraversando legata all'emergenza sanitaria.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, grazie alle ulteriori risorse reperite attraverso il maggiore indebitamento autorizzato dal Parlamento a fine luglio, si pone infatti nella sequenza di provvedimenti emergenziali che in questi mesi si sono susseguiti e introduce una serie di misure necessarie a proseguire e a rafforzare le azioni che il Governo sta mettendo in campo per affrontare le complesse conseguenze economiche e sociali scaturite dell'emergenza sanitaria da COVID-19, purtroppo ancora in atto.

Le Camere di commercio sono state tra i soggetti pubblici coinvolti fin da subito e in questi mesi di grande difficoltà hanno dimostrato il loro impegno verso le imprese sia nel delicato momento del lockdown che in quello della ripartenza: sono stati investiti 300 milioni di euro per mettere in atto azioni tempestive, tagliate a misura di impresa su ambiti come il credito, il digitale, l'export, il turismo. Molto resta ancora da fare e il sistema delle Camere di commercio ne è ben consapevole avendo anche messo a punto specifiche progettazioni nell'ambito del Recovery Plan. E proprio per poter svolgere con maggiore vigore le sue funzioni è necessario eliminare gli ostacoli che rallentano l'efficacia delle azioni sui territori, dovuti allo stallo in cui versa la riforma delle Camere di commercio avviata ben cinque anni fa e rimasta ancora incompleta.

E' per questo che Unioncamere ha accolto con favore l'intervento legislativo del Governo inserito nell'articolo 61 del provvedimento in esame per far ripartire finalmente il sistema delle Camere di commercio: si tratta di una norma di strategica importanza, che, dopo la sentenza della Corte costituzionale di fine giugno, fissa un termine ultimo per la conclusione della riforma con la finalità di semplificare, accelerare e chiudere il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio avviato dalla Legge delega Madia - Legge n. 124 del 2015 - intervenendo sui procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio che sono ancora in corso e imponendo certezza nei termini di conclusione.

1. IL PROCESSO DI RIFORMA

Già diverso tempo prima del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219 era emersa la necessità di una revisione e di un ammodernamento dell'assetto delle Camere.

Nell'assemblea delle Camere di commercio a Venezia del 2012 fu infatti discusso un ampio programma di autoriforma che prevedeva la necessità di procedere a fusioni tra le Camere di commercio.

Anche altri sistemi camerali europei di tipo pubblico, negli stessi anni, stavano affrontando decisive riforme similari. In Francia, il numero delle Camere si è ridotto a una per regione. In Germania, le Camere sono meno numerose che in Italia e (solo 79 in un'economia che è quasi il doppio della nostra) hanno saputo rinnovare le loro funzioni, puntando su formazione duale e internazionalizzazione e ancorandole alle priorità del Paese e del Governo. Pure in Olanda il numero delle Camere di commercio è stato drasticamente ridotto.

L'autoriforma voleva soprattutto cercare maggiori economie di scala dei servizi e, quindi, garantire più efficienza di risposta ai territori, resi più vasti dai processi della globalizzazione. Il progetto prevedeva la realizzazione di accorpamenti, come parte di una strategia nazionale di rilancio del sistema camerale.

Alcune Camere iniziarono a procedere ad accorpamenti volontari: Venezia e Rovigo; Campobasso e Isernia; La Spezia, Savona e Imperia; Treviso e Belluno; Grosseto e Livorno; Trieste e Gorizia; Rimini, Forlì e Cesena; Palermo-Enna; Sud est Sicilia; Milano, Monza e Lodi; Chieti Pescara; Biella- Vercelli. Ma poi il processo rallentò e non fu portato avanti.

A fronte del rallentamento dell'autoriforma, il governo ipotizzò addirittura la soppressione delle Camere di commercio. Sarebbe stata cancellata la storia ultrasecolare delle Camere, istituzioni che hanno accompagnato la crescita economica italiana sin dalla costituzione dello Stato unitario, col rischio di privare le nostre piccole e medie imprese del loro naturale riferimento istituzionale.

L'abrogazione fu evitata, ma le Camere subirono un pesante colpo, con il provvedimento - del 2014. Infatti il decreto-legge 90/2014, tagliò del 50% le risorse delle Camere di commercio, con un impatto pesantissimo: oltre 400 milioni in meno di entrate ogni anno.

Ad agosto 2015 venne successivamente approvata la legge delega n.124 (la cosiddetta "legge Madia"), che stabilì alcuni principi: il numero massimo di 60 Camere di commercio e la rifocalizzazione delle competenze camerali per evitare le duplicazioni con altri enti.

Nel 2016 si approvò lo schema di decreto legislativo n. 219 di riforma delle Camere di commercio, attuativo delle legge delega.

Il decreto affidò al Ministero dello sviluppo economico la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali con decreto ministeriale, sulla base di un Piano predisposto da Unioncamere contenente una proposta di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema camerale.

A giugno 2017 Unioncamere trasmise al Ministero dello Sviluppo economico la proposta contenente la riorganizzazione del sistema passando dalle iniziali 105 Camere di commercio all'obiettivo finale di 60 complessive. Il Piano fu approvato dall'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio con l'85% dei voti favorevoli: fu frutto di numerosi contatti di Unioncamere con le Regioni quasi sempre supportati da delibere degli organi camerali (come ad esempio l' accorpamento di Ferrara e Ravenna; Avellino e Benevento; L'Aquila e Teramo; Rieti e Viterbo; Agrigento, Caltanissetta e Trapani; Perugia e Terni; Lucca e Massa Carrara; Taranto e Brindisi; Catanzaro, Crotone e Vibo, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, Latina e Frosinone, Mantova e Cremona, Oristano e Cagliari).

Vanno ricordati i numerosi passaggi dell'iter: nel 2016 lo schema di decreto legislativo n.219 otteneva il parere favorevole condizionato dalla Conferenza Unificata; il parere favorevole del Consiglio di Stato; e per due volte il parere delle Commissioni 10^ della Camera e del Senato.

Inoltre nel 2017 la Corte Costituzionale intervenne una prima volta sui ricorsi di quattro Regioni (Lombardia, Puglia, Toscana, Liguria) accogliendo solo uno dei 19 dei motivi di impugnativa e stabilendo che il decreto del MISE che definiva gli accorpamenti delle Camere fosse adottato con "l'intesa" della Conferenza Stato regioni:

A dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico presentò il nuovo schema in modo da raggiungere l'intesa, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale.

Di conseguenza il processo proseguì e nacquero altre 5 Camere di commercio (da precedenti 13 Camere di Commercio) Pordenone Udine; la Camera di commercio della Basilicata(Potenza e Matera); quella delle Marche(Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro); Arezzo-Siena; Como-Lecco.

Agli inizi del 2018 contro il decreto del Ministro dello Sviluppo economico vennero presentati alcuni ricorsi al TAR del Lazio. Venne accordata la sospensiva ed in seguito il TAR sollevò in via incidentale la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale sulla legge delega che aveva previsto il parere anziché l'intesa per l'adozione del decreto legislativo. Il TAR trasmise tutti gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo i giudizi.

Si deve sottolineare che le Camere di commercio che proposero i ricorsi davanti al TAR rappresentano soltanto una piccola percentuale delle imprese complessive, circa il 3%.

La Corte costituzionale a giugno scorso ha dichiarato non fondate le questioni e ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni "per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali " e che il Governo ha messo in campo tutte le iniziative per raggiungere l'intesa.(v.allegato1)

A seguito della sentenza nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha ritirato il ricorso al TAR; la Regione Campania ha revocato la delibera di sospensiva dell'accorpamento di Benevento e Avellino.

(vedi allegato2)

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

Complessivamente sono 40 le Camere che si sono accorpate dando vita a 17 nuove Camere di commercio. Ancor prima della approvazione del Piano di accorpamenti di Unioncamere (maggio 2017) erano già nate 9 nuove Camere di commercio dalla fusione di 19 Camere (Venezia e Rovigo; Isernia e Campobasso; La Spezia, Savona e Imperia; Belluno e Treviso; Biella e Vercelli; Grosseto e Livorno; Trieste e Gorizia, Rimini e Forlì; Palermo ed Enna). Successivamente sono nate 8 nuove Camere derivanti dalla fusione di 21 enti (Milano, Monza e Lodi; Catania, Ragusa e Siracusa; Chieti e Pescara; Pordenone e Udine; Potenza e

Matera; Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino; Arezzo e Siena; Como e Lecco).

28 Camere invece non devono accorparsi perché rispondono già ai requisiti di legge.

38 Camere di commercio devono ancora concludere il processo di accorpamento che darà vita a 16 nuovi enti. Si tratta in particolare di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; Avellino e Benevento; L'aquila e Teramo; Frosinone e Latina; Pistoia e Prato; Parma, Piacenza e Reggio Emilia; Ferrara e Ravenna; Cagliari e Oristano; Cremona, Mantova e Pavia; Perugia e Terni; Lucca, Massa Carrara e Pisa; Brindisi e Taranto; Rieti e Viterbo; Biella-Vercelli, Novara e Verbania; Alessandria e Asti; Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Di alcune Camere è stata fissata la riunione di insediamento; di altre è prossima la conclusione dei processi di accorpamento nelle prossime settimane.

(v. allegato 3)

3. GLI EFFETTI DEGLI ACCORPAMENTI

L'indagine effettuata da Unioncamere sulle Camere di commercio (v. allegato 4) che hanno concluso l'iter di accorpamento fa emergere i reali effetti sulle imprese e sugli utenti di questo processo e dimostra che, dove le Camere si sono unite, le imprese hanno avuto solo da guadagnare.

Con gli accorpamenti, infatti, il sistema camerale **risparmierà ogni anno oltre 50 milioni di euro** in minori costi di gestione: sono risorse che ritornano alle imprese in termini di investimenti e servizi a maggior valore aggiunto.

Nelle Camere accorpate, i costi sono stati ridotti in media del 10% (ma anche di più con riferimento ai soli costi di funzionamento), liberando così più risorse per gli investimenti e l'attività di sostegno alle imprese. Questo è stato evidente soprattutto per le Camere più piccole, che in un caso su due hanno potuto disporre di più risorse economiche (spesso anche oltre il 20%) per gli interventi promozionali rispetto a prima.

La crescita di dimensione, inoltre, ha consentito un maggiore accesso a risorse nazionali ed europee (in media il 10% in più) e che hanno contribuito allo sviluppo dei territori e delle imprese.

La riorganizzazione degli uffici inoltre ha consentito e consentirà di destinare alle funzioni di front office per le imprese anche personale prima addetto ai servizi amministrativi interni. Il tutto assicurando la stessa presenza territoriale e vicinanza anche fisica alle imprese, garantendo la rappresentanza dei diversi territori nei Consigli delle Camere e senza rallentamenti nei servizi offerti. La cui qualità, anzi, per due Camere su tre è anche migliorata rispetto a prima dell'accorpamento.

Infatti, la norma del decreto legge assicura la rappresentanza di tutti i territori mantenendo tutte sedi attuali, presenti in ogni capoluogo, garantendo che tutti i servizi promozionali siano disponibili per le imprese in tutte queste sedi e prevedendo la nomina o del presidente o di un vicepresidente per ciascun territorio.

In sostanza, le attività, i presidi territoriali, i servizi rimangono inalterati r vengono anzi potenziati; la rappresentatività territoriale viene garantita. L'unica riduzione prevista dalla legge riguarda il numero dei componenti degli organi.

Il mancato completamento della riforma camerale sta creando al contrario un problema legato alla scadenza degli organi: in 27 Camere, infatti, gli organi sono scaduti (alcuni da anni) e sono stati prorogati in base a una norma speciale proprio per completare rapidamente gli accorpamenti.

Questo impasse, poi, si sta riflettendo negativamente anche sull'operatività delle Camere che già rispettano i criteri di legge, **inibendo la possibilità di assumere personale** oltre a bloccare l'approvazione del nuovo Statuto di Unioncamere.

Oltre ai processi di accorpamento, vale la pena di ricordare che il riordino del sistema camerale avviato 5 anni fa è stato in gran parte attuato: sono stati rinnovati gli organi camerali con le nuove regole in 18 Camere delle 28 Camere di commercio non soggette ad accorpamento; si è avuto l'accorpamento di diverse Aziende speciali, che da 131 sono oggi 77, costituendo anche una apposita Società Nazionale (Promos Italia) le Unioni regionali, da 19 sono divenute 11.

4. CONCLUSIONI E PROPOSTE

In conclusione: gli accorpamenti delle Camere di commercio stanno **portando risultati di efficientamento e risparmi concreti.**

Come si è visto inoltre, Camere più grandi e più forti possono meglio supportare le imprese e i territori messi a dura prova dall'emergenza sanitaria.

Bisogna quindi concludere la riforma. Il sistema camerale oggi vede Camere grandi e anche molto grandi e Camere molto piccole – in termini di bacino di imprese, di ambito territoriale di riferimento, di budget – e ciò determina un assetto poco equilibrato.

Il numero di 60 Camere di commercio che, si ribadisce, è stato previsto dalla legge delega del 2015, ha portato ad una riorganizzazione territoriale delle Camere che nel rispetto del vincolo legislativo ha tenuto conto degli orientamenti e delle indicazioni emersi dai territori. Modificarlo vorrebbe dire, rimettere tutto in discussione. Gli accorpamenti e le fusioni tra Camere sono stati fondati su questa previsione legislativa di 60. Un numero diverso avrebbe potuto dare origine ad una riorganizzazione diversa, basata su equilibri differenti.

Per questi motivi bene ha fatto il Governo, mantenendo fisso il numero, a porre un termine per portare a compimento gli accorpamenti.

Così pure si condivide pienamente l'aver definito con l'art. 61 che sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle Camere di commercio accorpate.

E ancora si apprezza la previsione in base alla quale le Giunte delle nuove Camere di commercio nomineranno uno o più vice presidenti per garantire la rappresentanza equilibrata di tutti i territori coinvolti negli accorpamenti, valorizzando così le identità territoriali, così come anche la nuova disposizione che pone in capo alle giunte la definizione dei criteri generali per l'organizzazione dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di commercio. Negli accorpamenti infatti verranno mantenuti e potenziati tutte le sedi provinciali e i servizi e il personale presenti.

Per questo si chiede che sia approvato senza modificare le disposizioni dell'art. 61.

In questa occasione in cui il Governo ed il Parlamento tornano ad occuparsi di Camere di commercio si segnala l'esigenza di intervenire su alcuni aspetti ulteriori. Anzitutto sulle funzioni delle Camere, prevedendo il ripristino e l'ampliamento di molte competenze: sull'internazionalizzazione, sul made in Italy, sull'innovazione digitale, sul trasferimento tecnologico, sugli interventi nelle aree di crisi.

In particolare, si propone che le Camere di commercio possano svolgere, in aggiunta agli attuali compiti, attività di assistenza e supporto informativo sulle aree di crisi, attività di promozione della digitalizzazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, orientamento e supporto alle PMI sui temi dell'accesso al credito e della finanza. Si propone altresì di superare il divieto di svolgere attività di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e di valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo con attività svolte direttamente all'estero. Si propone infine di concentrare la promozione del made in Italy non solo nelle sedi legali ma nelle diverse sedi territoriali delle Camere accorpate.

Segnaliamo tra gli ulteriori aspetti su cui è necessario intervenire anche quello della **revisione della normativa relativa al diritto annuale**, con l'abrogazione della norma che ha disposto il taglio e prevedendo che possa essere definito sulla base di piani di investimento strategici in favore delle imprese.

ALLEGATI

- 1. Comunicato stampa Corte costituzionale ed estratto della sentenza;
- 2. Documento sul percorso della riforma;
- 3. Tabelle sugli accorpamenti;
- 4. Nota su vantaggi degli accorpamenti.



Allegato 1

COMUNICATO STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ED ESTRATTO DELLA SENTENZÁ



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 24 giugno 2020

LEGITTIMA LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: RISPETTATO IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI

La Corte costituzionale ha esaminato, nella camera di consiglio di ieri, 23 giugno 2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio. Il Tar lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l'intesa, tra lo Stato e le Regioni sul decreto legislativo di attuazione.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate.

In particolare, in coerenza con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Roma, 24 giugno 2020

ESTRATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 169/2020

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: CARTABIA - Redattore BARBERA

Udienza Pubblica del 10/06/2020 Decisione del 23/06/2020

Deposito del 28/07/2020 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 10 della legge 07/08/2015, n. 124; art. 3 del decreto legislativo 25/11/2016,

n. 219.

SENTENZA N. 169

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 30 aprile, 27 marzo, 15 marzo, 30 aprile, 27 marzo, 30 aprile e 27 marzo 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 163 a 166, 184, 185 e 196 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42, 45 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di costituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, di Pavia, di Rieti, di Terni e di Brindisi, e dell'Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale e nella camera di consiglio, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile, punto 1), lettera a), in data 10 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.

(omissis)

Considerato in diritto

1.— Con sette ordinanze di rimessione (reg. ord. numeri 163, 164, 165, 166, 184, 185 e 196 del 2019), dall'analogo tenore argomentativo, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

(omissis)

4.— Alla luce di tali premesse, non può dirsi errato il presupposto da cui muovono i rimettenti, secondo i quali la legge delega è intervenuta in ambiti che vedono intrecciarsi competenze statali e regionali.

(omissis)

L'adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque, lungi dall'imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall'intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato. Per queste ragioni, la medesima decisione ha escluso la immediata estensione del vizio di illegittimità costituzionale ai decreti delegati (punto 9 del Considerato in diritto), chiarendo come la sua eventuale trasmissione debba di volta in volta accertarsi «alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».

Il riferimento alle «soluzione correttive» che il Governo avrebbe potuto adottare nell'esercizio della sua discrezionalità politica implica, quindi, al fine del necessario coinvolgimento delle autonomie regionali, una ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare l'esigenza di un leale confronto con le istituzioni territoriali.

(omissis)

5.3.— La leale collaborazione, dunque, richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale.

Nel caso in esame, particolarmente rilevante è stata l'attivazione delle procedure per addivenire a un'intesa sul d.m. di attuazione, sulla scorta di quanto richiesto da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 261 del 2017 che aveva ritenuto non legittimo il semplice ricorso al "parere" anziché "all'intesa" nell'approvazione dello stesso.

A seguito di tale pronuncia, l'atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro atto su cui il Governo ha, a più riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni, come testimonia l'andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e dell'11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali. Solo a seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha deliberato, l'8 febbraio del 2018, di superare l'impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio).

Alla luce di tale sequenza, non può essere sottovalutato che la eventuale dichiarazione di illegittimità derivata dell'art. 3 del d.lgs. n. 216 del 2019 porterebbe a sindacare la medesima disposizione normativa due volte per violazione del medesimo principio: "a valle" perché non ha previsto, nella attuazione tramite decreto ministeriale, un adeguato coinvolgimento delle autonomic regionali, "a monte" perché non concertata con le Regioni prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

È ben vero che, sul piano formale, l'oggetto normativo (attinente all'intero art. 3 d.lgs. n. 219 del 2016 e non al solo comma 4, relativo al procedimento di adozione del decreto ministeriale), è più ampio rispetto alla disposizione già dichiarata incostituzionale. Se si considera però il profilo complessivo dell'asserito vizio di legittimità costituzionale, non sfugge il pericolo che questa Corte arriverebbe a sindacare per due volte il medesimo procedimento legislativo per violazione dello stesso principio.

Nonostante sia diverso il quando, il momento della violazione o – se si vuole – la singola scansione del procedimento colpita dall'incostituzionalità, non muta la sostanza della lesione, già accertata da questa Corte con la dichiarazione di illegittimità costituzionale disposta dalla sentenza n. 261 del 2017.

Non può dunque sostenersi, come pure impropriamente ritengono i rimettenti evocando la sentenza n. 251 del 2016, che il procedimento innescato dall'art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.

- 5.4.— Non rileva, a questo proposito, la mancata intesa sul testo del d.m. (risultato peraltro difficile da raggiungere, visto che come sottolineato anche dalla difesa di Unioncamere il numero complessivo delle camere di commercio contestato in Conferenza da alcune Regioni durante la discussione sullo schema del d.m.— è stato fissato direttamente dalla legge delega).
- 5.5.— Deve infatti ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi: infatti, «[s]e, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione; dall'altro, il principio di leale collaborazione non consente che l'assunzione unilaterale dell'atto da parte dell'autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011) [...] o dell'urgenza del provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l'intesa siano configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze» (sentenza n. 1 del 2016, ma nello stesso senso, più recentemente, sentenze n. 161 del 2019, n. 261 del 2017, n. 142 del 2016 e n. 88 del 2014).

Di qui, dunque, la non fondatezza delle questioni prospettate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



Allegato 2

DOCUMENTO SUL PERCORSO DELLA RIFORMA

LE TAPPE DELLA RIFORMA DAL 2015 AD OGGI

DL.90

Giugno 2014

Il **decreto legge 90/2014** ha tagliato del 50% il diritto annuale delle Camere di commercio.

Legge delega Madia

Agosto 2015

La "Legge Madia" n. 124/2015 ha conferito la delega al Governo, tra le numerose materie, anche per l'attuazione del riordino delle Camere di commercio entro 12 mesi.

Tra i principi della delega legislativa da attuare con decreto legislativo: l'obbligo di accorpamento delle camere di commercio al fine di ridurre il numero ad un massimo di 60 con l'introduzione di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, la ridefinizione delle competenze camerali evitando duplicazioni e sovrapposizioni, la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, la gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori contabili, delle unioni regionali e delle aziende speciali.

Decreto legislativo 219

Dicembre 2016

Il successivo decreto legislativo 219/2016, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, ha riformato profondamente la Legge 580/1993 che disciplina le Camere di commercio, a partire dalle funzioni e ha previsto per il Ministero dello sviluppo economico la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali da adottare con decreto che tenesse conto della proposta di Unioncamere di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema camerale (entro 180 gg. dall'entrata in vigore del decreto).

Lo schema di decreto legislativo, dopo essere stato approvato preliminarmente una prima volta dal Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, un mese dopo ha ottenuto dalla Conferenza Unificata un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune proposte emendative, il 20 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni, il 3 novembre 2016 le Commissioni 10° del Senato e X della Camera hanno poi espresso dei pareri favorevoli con condizioni ed osservazioni. Il Consiglio dei

ministri del 9 novembre 2016 ha poi trasmesso al Parlamento un nuovo testo per l'espressione di un ulteriore parere che è stato reso dai due rami il 17 ed il 22 novembre 2016 (la legge delega prevedeva che, qualora il Governo non si uniformasse al parere reso in sede parlamentare, l'ulteriore testo avrebbe dovuto essere trasmesso nuovamente ai due rami del Parlamento affinché le Commissioni parlamentari potessero esprimere il proprio parere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione).

Ricorsi alla
Corte
Costituzionale
di Puglia,
Toscana,
Liguria e
Lombardia
Gennaio 2017

A fine gennaio 2017 le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia promuovono, con quattro distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'intero testo e alcune norme del decreto legislativo 219/2016.

I ricorsi delle Regioni, tra le motivazioni, avevano in comune la lesione delle competenze regionali per non aver previsto l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione del provvedimento. Tra gli altri motivi di ricorso: l'eccesso di delega per aver previsto nel decreto delegato anche la possibilità di modificare le circoscrizioni territoriali e non solo l'accorpamento come invece previsto nella legge di delega, la previsione del solo parere della Conferenza stato-regioni per il decreto ministeriale di riordino.

Con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 Unioncamere trasmette al Ministero dello Sviluppo economico la proposta corredata dei piani, deliberata con una larga maggioranza dall'Assemblea dei Presidenti delle Camere, nei termini previsti al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 219/2016.

Il primo decreto Ministro Sviluppo economico

Agosto 2017

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 8 agosto 2017 viene approvata la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali ed individuate determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale.

Sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2017 non ha espresso parere sul testo per l'assenza di molte di esse alla seduta e per l'impossibilità di rinvio a causa della scadenza dei termini per l'adozione del decreto.

Sentenza Corte Costituzionale

Novembre 2017

La Corte Costituzionale (sui ricorsi delle quattro Regioni di gennaio 2017), con la sentenza n. 261 dell'8 novembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4 del d.lgs n. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico concernente la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio sia stato adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa della Conferenza.

La Corte ha rigettato 19 dei motivi di impugnativa accogliendone uno solo. In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva che il decreto del MISE che definisce gli accorpamenti delle Camere fosse adottato con il parere della Conferenza Stato-Regioni. La Corte costituzionale ha ritenuto invece che fosse necessaria "l'intesa".

Nuovo schema di decreto

Dicembre 2017

Il Ministero dello sviluppo economico il 15 dicembre 2017 invia alla Conferenza Stato-regioni uno nuovo schema di decreto di contenuto identico a quello dell'8 agosto 2017 in modo da raggiungere l'intesa, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale.

A partire dal 21 dicembre 2017 vengono svolti alcuni incontri tecnici in Conferenza Stato-Regioni; alla riunione del 9 gennaio 2018 partecipano rappresentanti di diverse regioni, i Ministero dello sviluppo economico e dell'Economia e vengono avanzate diverse questioni: in particolare, le Regioni Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia chiedono di inserire negli elenchi allegati allo schema di decreto quattro ulteriori Camere di commercio, oltre alle 60 già previste (Pordenone, Pavia, Verbano Cusio Ossola e Catania). Il Ministero ribadisce l'impossibilità di poter aderire alle richieste delle Regioni di portare il numero complessivo a 64, considerato che la legge delega prevede il tetto di 60. Peraltro, le Camer e proposte non avrebbero avuto i requisiti previsti anch'essi dalla legge.

Mancata intesa Conferenza Stato Regioni

Gennaio 2018

L'11 gennaio 2018 l'intesa in Conferenza Stato Regioni non è stata raggiunta. Stante la mancata intesa, il Ministero dello sviluppo economico invia la documentazione alla Presidenza del Consiglio affinché il Consiglio dei Ministri autorizzi con deliberazione motivata il Ministro ad adottare comunque il decreto.

A questo riguardo — in base al decreto legislativo n. 281/1997, art. 3, co. 3 — quando l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei Ministri può autorizzare con deliberazione motivata il Ministro ad adottare comunque il decreto (procedura questa più volte utilizzata).

Decreto Ministro Sviluppo economico

Febbraio 2018

L'8 febbraio 2018 il Consiglio dei ministri autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto. Il **decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dello sviluppo economico** viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018.

Ricorsi al TAR del Lazio

Marzo-Aprile 2018 Tra fine marzo ed inizio aprile 2018 contro il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 relativo agli accorpamenti sono stati presentati alcuni ricorsi al TAR del Lazio. Nei ricorsi viene chiesto in tutto o in parte l'annullamento del decreto e altri atti connessi e contestualmente, in attesa della decisione, la sospensione. Alcuni dei ricorrenti chiedono anche il rinvio alla Corte costituzionale per questioni di legittimità costituzionale.

Si tratta in particolare di 8 ricorsi, presentati da: Camera di commercio di Pordenone (che ha successivamente rinunciato al giudizio), Camera di commercio di Pavia, alcune associazioni imprenditoriali di Pavia, Camera di commercio di Brindisi, Camera di commercio di Terni, Camera di commercio di Rieti, Camera di commercio di Crotone e Vibo Valentia con anche ANCE Crotone e Confcommercio Calabra Centrale (quest'ultima e la Camera di Crotone rinunciano) e Regione Lombardia (che ha poi rinunciato al giudizio). Successivamente vengono presentati altri ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte della Camera di commercio di Massa Carrara (poi trasposto in sede giurisdizionale

dinanzi al TAR), dalla Regione Piemonte e da Unindustria e Confartigianato Pordenone (che poi rinunciano).

Alcune Camere di commercio hanno eccepito nei loro ricorsi varie motivazioni di illegittimità costituzionale: sulla rappresentanza equilibrata per "mancato svolgimento della delega", per l'esercizio della delega attraverso un subordinato atto amministrativo (in quanto attribuisce ad un decreto ministeriale il compito di rideterminare le circoscrizioni territoriali), per il mancato perseguimento di una effettiva intesa con la Conferenza Stato Regioni nell'emanazione del DM nonché l'illegittimità costituzionale della legge delega stessa nella parte in cui non richiede l'intesa ma il solo parere nell'emanazione del decreto legislativo attuativo della riforma del sistema camerale nazionale.

Sospensione cautelare

Agosto 2018

Nel maggio 2018 il TAR si pronuncia respingendo le domande di sospensione cautelare dell'efficacia del decreto. Le Camere ricorrenti si rivolgono al Consiglio di Stato per proporre appello contro il diniego della misura cautelare. Ai primi di agosto 2018 il Consiglio di Stato accoglie l'appello sospendendo gli effetti degli atti impugnati, e quindi degli accorpamenti oggetto dei ricorsi, in attesa dell'udienza di merito dinanzi al TAR fissata per il successivo 30 gennaio 2019.

Rinvio alla Corte Costituzionale

Marzo 2019

Il **15 marzo 2019** viene pubblicata l'ordinanza del TAR Lazio relativa al ricorso della Camera di commercio di Pavia: viene dichiarata "rilevante e non manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'art. 10 della legge delega Madia in quanto il Governo avrebbe dovuto prevedere un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (e non solo il mero parere della Conferenza Unificata) nell'adozione del decreto legislativo. Il 27 marzo 2019 vengono pubblicate altre ordinanze del TAR Lazio sui ricorsi della Camera di commercio di Terni, di Confindustria Pavia e altre associazioni, della Regione Piemonte. Il TAR quindi trasmette tutti alla dei suddetti ricorsi Corte costituzionale, sospendendone i giudizi.

Sentenza della Corte Costituzionale Giugno 2020 La Corte costituzionale, esaminate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio sulla legge delega e sul

decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, in attesa del deposito della sentenza, il 24 giugno 2020 pubblica un comunicato stampa ed il 28 luglio 2020 viene depositata la sentenza 169 del 2020 che dichiara non fondate le questioni. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali.

DL 104/2020, Art. 61

Obbligo di concludere gli accorpamenti e la riforma

Agosto 2020

L'articolo 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in seguito alla sentenza della Corte, con la finalità di accelerare e concludere il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio avviato dalla Legge n. 124/2015, interviene sui procedimenti di accorpamento ancora in corso prevedendone nuovi termini perentori entro i quali le procedure dovranno essere completate. L'articolo contiene anche altre importanti modifiche alla Legge 580 e alla disciplina vigente.

L'articolo 61 del cd. DL Agosto interviene sui procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio prevedendo nuove modalità di attuazione della delega direttamente nella Legge 580 del 1993.

Il primo comma introduce un termine perentorio entro il quale le procedure in corso dovranno essere completate: gli accorpamenti pendenti al 15 agosto (data di entrata in vigore del decreto legge) devono concludersi con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre i successivi 60 giorni, cioè il 14 ottobre. La norma inoltre prevede che una volta scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono nei successivi 30 giorni - il 13 novembre - e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento

Il secondo e terzo comma, invece, intervengono sugli organi delle Camere di commercio coinvolte nei processi di accorpamento e che sono già scaduti alla data del 15 agosto: viene abrogata la norma che in pendenza degli accorpamenti sospendeva le procedure di rinnovo e introdotta la decadenza degli organi dal trentesimo giorno successivo, cioè il 14 settembre. Anche in questo caso il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, dovrà nominare un commissario straordinario.

Con il comma 3 vengono "legificate" le circoscrizioni territoriali delle 60 Camere di commercio, come determinate dal DM 16 febbraio 2018 del Ministro dello sviluppo economico quindi sia le Camere che non erano tenute ad accorparsi, sia quelle che hanno già concluso il procedimento di accorpamento che quelle, infine, che dovranno accorparsi in base alle nuove procedure introdotte. Sempre lo stesso comma dispone che sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e, per le camere di commercio nate a seguito dei processi di accorpamento, anche tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.

I commi 4 e 5 dell'articolo 61 modificano l'articolo 2 della Legge 580, sostituendo l'autorizzazione espressa del Ministro dello sviluppo economico, sia per le partecipazioni societarie che per la costituzione di nuove aziende speciali, con la sola comunicazione a fini informativi al Ministero dello sviluppo economico.

L'ultimo comma dell'articolo 61 attua il principio della rappresentanza equilibrata dei territori nei consigli delle Camere di commercio coinvolte nei processi di accorpamento attraverso un comma aggiuntivo - il comma 3-bis - all'articolo 14 della Legge 580 prevedendo che le Giunte delle nuove Camere debbano nominare al proprio interno uno o più vice Presidenti, in rappresentanza di tutte le circoscrizioni coinvolte.


Lo stesso comma, con ulteriori modifiche all'art. 14 della Legge 580, interviene per assicurare che tutte le funzioni assegnate alle Camere per legge siano svolte in modo omogeneo su tutto il territorio coinvolto nel processo di accorpamento. Sarà la Giunta a definire i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi al fine di consentire lo svolgimento di tutte le funzioni, in particolare quelle promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.




Allegato 3

TABELLE SUGLI ACCORPAMENTI

La nuova geografia delle Camere di commercio: lo stato di attuazione





Bergamo

Varese **Brescia**

Sondrio

Senova

Forino Cuneo CCIAA che già rispettano i criteri di legge (DIgs 219/2016 e DL 104/2020)

· LAZIO

Firenze

 SICILIA Messina

CCIAA in corso di accorpamento

Sud Est della Sicilia (Catania, Ragusa, Siracusa) Palermo, Enna

Agrigento, Caltanissetta, Trapani SARDEGNA Sassari Nuoro

Cagliari, Oristano

CCIAA che già rispettano i criteri di legge (Dlgs 219/2016 e DL 104/2020)

CCIAA in corso di

CCIAA già in regola con i requisiti di legge (28)	CCIAA accorpate e data dell'accorpamento (17)
1 Camera di commercio di Bari	1 Camera di commercio Delta lagunare (Venezia – Rovigo) 20 luglio 2015
2 Camera di commercio di Bergamo	2 Camera di commercio del Molise (Campobasso-Isernia) 18 gennaio 2016
3 Camera di commercio di Bologna	3 Camera di commercio Riviere di Liguria (La Spezia - Savona – Imperia) 20 aprile 2016
4 Camera di commercio di Bolzano	4 Camera di commercio Treviso-Belluno 16 maggio 2016
5 Camera di commercio di Brescia	5 Camera di commercio di Biella Vercelli 6 giugno 2016 (1)
6 Camera di commercio di Caserta	6 Camera di commercio della Maremma e del Tirreno (Grosseto Livorno) 1 settembre 2016
7 Camera di commercio di Cosenza	7 Camera di commercio Venezia Giulia (Trieste – Gorizia) 28 ottobre 2016
8 Camera di commercio di Cuneo	8 Camera di commercio della Romagna (Rimini - Forlì-Cesena) 19 dicembre 2016
9 Camera di commercio di Firenze	9 Camera di commercio Palermo Enna 28 febbraio 2017
1.0 Camera di commercio di Foggia	10 Camera di commercio dei Sud Est Sicilia (Catania, Ragusa, Siracusa) 4 settembre 2017
11 Camera di commercio di Genova	11. Camera di commercio di Milano – Monza Brianza – Lodi 18 settembre 2017
12 Camera di commercio di Lecce	12 Camera di commercio Chieti Pescara 29 dicembre 2017
13 Camera di commercio di Messina	13 Camera di Commercio di Pordenone-Udine 8 ottobre 2018
14 Camera di commercio di Modena	14 Camera di commercio della Basilicata (Matera – Potenza) 22 ottobre 2018
15 Camera di commercio di Napoli	15 Camera di commercio delle Marche (Ancona-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-Pesaro) 31 ott
16 Camera di commercio di Nuoro	16 Camera di Commercio di Arezzo-Siena 12 novembre 2018
17 Camera di commercio di Padova	17 Camera di Commercio di Como-Lecco 28 marzo 2019
18 Camera di commercio di Reggio Calabria	
19 Camera di commercio di Roma	
20 Camera di commercio di Salerno	
21 Camera di commercio di Sassari	
22. Camera di commercio di Sondrio	
23 Camera di commercio di Torino	
24 Camera di commercio di Trento	
25 Camera di commercio di Varese	
26 Camera di commercio di Verona	
27 Camera di commercio di Vicenza	
28 Camera Valdostana delle imprese e delle professioni	ni e

Ad oggi le Camere di commercio sono scese da **105** ad **82** grazie ad una serie di accorpamenti. Da quando è iniziato il percorso di riforma, molte Camere di commercio si sono accorpate dando vita a **17 nuovi enti.** Per completare il percorso di riorganizzazione sono ancora in corso **16 procedure di accorpamento, che vedono coinvolte 38 Camere.**

accorpamento (38 camere per 16 procedure) 34 Alessandria (4) 35 Asti (4) 24 Lucca 25 Massa Carrara 26 Pisa 31 Biella-Vercelli 32 Novara 33 Verbania 36 Catanzaro 37 Crotone 38 Vibo Valentia 1 Agrigento 2 Caltanissetta 3 Trans---12 Parma 13 Piacenza 14 Reggio Emilia 8 Frosinone (2) 9 Latina (2) 4 Avellino 5 Benevento 10 Pistoia (3) 11 Prato (3) 19 Cremona 20 Mantova 21 Pavia 15 Ferrara 16 Ravenna 17 Çagliari 18 Oristano 27 Brindisi 28 Taranto 29 Rieti 30 Viterbo 6 L'Aquila 7 Teramo 22 Perugia 23 Terni Trapani esaro) 31 ottobre 2018 (1) Le Camere di Biella e Verceili hanno deciso di partecipare a un ulteriore accorpamento (2) il 07/102020 si insediera la nuova Gamera accorpata (3) il 30/09/2020 si linsediera la nuova Camera accorpata (4) La nuova Camera accorpata (4) La nuova Camera accorpata dovrebbe riunirsi ai primi di ottobre

Camere che hanno chiesto all'Unioncamere di accorparsi

N.	CCIAA	DATA
1	Avellino	18/07/2016
2	Benevento	19/09/2016
3	L'Aquila	22/11/2016
4	Teramo	22/11/2016
5	Ravenna	17/01/2017
6	Ferrara	17/01/2017
7	Agrigento	15/12/2014
8	Caltanissetta	15/12/2014
9	Trapani	15/12/2014
10	Perugia	22/07/2014
11	Terni	22/07/2014
12	Lucca	01/10/2014
13	Pisa	
14	Massa Carrara	14/11/2014
15	Taranto	18/12/2015
16	Brindisi	10/07/2015
17	Catanzaro	17/03/2015
18	Crotone	17/03/2015
19	Vibo Valentia	10/03/2015
20	Viterbo	23/05/2017
21	Rieti	05/12/2016
22	Reggio Emilia	30/01/2017
23	Parma	30/01/2017
24	Piacenza	30/01/2017
25	Latina	16/11/2016
26	Frosinone	04/11/2016
27	Mantova	22/12/2016
28	Cremona	25/01/2017
29	Oristano	30/03/2017
30	Cagliari	29/05/2017



ALLEGATO 4

NOTA SUI VANTAGGI DEGLI ACCORPAMENTI

A fine ottobre 2019, Unioncamere ha condotto un'indagine sulle Camere di commercio che a quella data avevano già completato l'accorpamento, al fine di conoscere gli effetti di tale processo sulle Camere coinvolte e misurarne, al contempo, un possibile impatto economico.

I risultati di seguito illustrati fanno riferimento ai questionari di rilevazione debitamente compilati da parte di 15 Camere di commercio, che accorpavano 36 CCIAA ante-riforma, ossia:


- 1. Arezzo-Siena
- 2. Basilicata (Potenza e Matera)
- 3. Biella e Vercelli
- 4. Como-Lecco
- 5. Marche (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Asoli Piceno)
- 6. Maremma e Tirreno (Livorno-Grosseto)
- 7. Milano, Monza-Brianza, Lodi
- 8. Molise (Campobasso e Isernia)
- 9. Palermo ed Enna
- 10. Pordenone-Udine
- 11. Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona)
- 12. Sud Est Sicilia (Catania, Ragusa e Siracusa)
- 13. Treviso-Belluno
- 14. Venezia Giulia (Gorizia e Trieste)
- 15. Venezia Rovigo

Sulla base delle dichiarazioni raccolte, l'effetto più evidente dell'accorpamento è riscontrabile nella riduzione dei costi di funzionamento, cui si accompagnano più servizi di qualità, più personale al servizio delle imprese, più capacità di calamitare nuove risorse.

Nel dettaglio, sono 13 su 15 le CCIAA rispondenti che hanno segnalato una riduzione dei costi, in media pari al 10% (con picchi intorno al 20% in 3 casi). I risparmi hanno riguardato in primo luogo alcuni costi di funzionamento (a partire dal collegio dei revisori), segnalati da 11 CCIAA su 13 rispondenti. Seguono il personale (6 segnalazioni), l'ottimizzazione delle infrastrutture informatiche (5) e la razionalizzazione o messa a reddito delle sedi (4).

Riduzione dei costi rilevati dalle Camere a seguito dell'accorpamento

(n° CCIAA in valore assoluto e diminuzione % dei costi rispetto alla situazione ante-accorpamento)



Fonte: indagine Unioncamere, ottobre 2019


I vantaggi degli accorpamenti sono stati evidenti anche per le Camere di commercio più piccole tra quelle accorpate, che hanno continuano a esistere e a operare, assicurando e, anzi, spesso anche rafforzando la propria prossimità e vicinanza con gli utenti, imprese e professionisti. Nella quasi totalità dei casi (14 su 15), infatti, le sedi di queste Camere non hanno visto una riduzione dei servizi offerti ma, anzi, in un caso su due hanno potuto disporre di più risorse economiche per gli interventi promozionali, spesso con punte superiori al 20% rispetto a quanto avrebbero fatto da sole (4 casi su 7).

Più della metà delle Camere (8 su 15) hanno comunque visto crescere la capacità di calamitare risorse esterne (in media del 10%, con due casi per i quali è stato superato il 20%), anche attraverso progetti europei e fondi regionali, sviluppando così progetti di intervento di maggior respiro, con vantaggi per l'economia del territorio.

I livelli occupazionali non sono mai stati toccati. La razionalizzazione organizzativa ha infatti permesso di mantenere lo stesso livello di servizi (10 CCIAA su 15 rilevano addirittura un miglioramento della qualità dei servizi offerti rispetto a prima dell'accorpamento), pur consentendo un numero - talvolta anche elevato - di mobilità in uscita verso altre P.A.

Variazione dei servizi e degli interventi economici delle Camere di commercio più piccole

(n° CCIAA in val. ass. e variaz. % degli interventi promozionali rispetto alla situazione ante-accorpamento)



Fonte: indagine Unioncamere, ottobre 2019

In 9 casi su 15, le CCIAA accorpate stimavano di incrementare il loro livello occupazionale nel 2020, mentre altre 3 ritenevano di mantenere il livello di allora.

Massima attenzione, infine, alla riqualificazione delle risorse umane, un ambito nel quale quasi tutte le Camere accorpate intendono investire (solo 2 non erano ancora in grado di segnalarlo con certezza). In due casi su tre, a seguito di tali interventi di riqualificazione delle competenze dei dipendenti è previsto anche il passaggio di personale dai servizi interni ai servizi alle imprese, rafforzando così le attività di front office.